



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12/11/2020

DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020: ATTIVITÀ UFFICIALE SOSPESA FINO AL 3 DICEMBRE 2020

In virtù delle nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, emanato con il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella serata del 3 novembre, si comunica che le gare dei campionati dilettantistici e giovanili resteranno sospese fino al prossimo 3 dicembre.

Si invitano, inoltre, le società a prendere attenta visione di quanto previsto dal DPCM, allegato al presente Comunicato Ufficiale, in relazione allo svolgimento degli allenamenti in forma individuale, in particolare modo prendere visione dei punti e) ed f) del DPCM.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI: FAQ AL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto la pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.

(...OMISSIS...)

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all'art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI S.S. 2020/2021

In ordine alla scadenza della seconda rata relativa all'iscrizione dei campionati regionali e provinciali, inizialmente prevista per il 16 novembre 2020, il Comitato Regionale Puglia LND si riserva di fornire indicazioni circa le nuove scadenze dei pagamenti a partire dalla ripresa dell'attività ufficiale.

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO: DISPOSIZIONE IN VIGORE FINO AL 24 NOVEMBRE 2020

A seguito di quanto comunicato in data 26 Ottobre 2020 dagli uffici centrali della Lega Nazionale Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che questo Comitato Regionale nonché tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della nostra regione dovranno rimanere chiuse al pubblico fino a tutto il 24 novembre 2020 salvo ulteriori proroghe. Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre Società potranno in ogni caso contattare telefonicamente il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

☐ Centralino

☐ 080.5699011

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO DECISIONE N. 049 CORTE FEDERALE D'APPELLO DEL 10 NOVEMBRE 2020 – SIG. GIULIO DESTRATIS)

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

Composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica
Federica Varrone
Raffaele Tuccillo

Presidente
Componente
Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 040/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale contro il Sig. Giulio Destratis per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 2 novembre 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi l'Avv. Sandro D'Oria per la reclamante e l'Avv. Destratis Giulio quale resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN ATTO

Con atto dell'11 agosto 2020 la Procura Federale deferiva l'avv. Giulio Destratis per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma sia per quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del CR Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva.

Con decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020, Giulio Destratis era prosciolto dall'addebito disciplinare contestatogli.

La Procura Federale proponeva reclamo avverso la citata decisione chiedendone la riforma.
Si costituiva con memoria Giulio Destratis chiedendo il rigetto del reclamo proposto.

La causa era quindi discussa all'udienza del 2 novembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

L'oggetto del giudizio è rappresentato dal deferimento dell'11 agosto 2020 con cui la Procura Federale deferiva l'avv. Giulio Destratis per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma sia per quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del CR Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva. Si tratta, in particolare, di 21 fatti descritti analiticamente nell'atto di deferimento.

2. Le eccezioni preliminari sollevate dal reclamato non possono trovare accoglimento.

2.1. Con una prima eccezione veniva sostenuta la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini, in quanto era stato attribuito allo stesso il termine di 3 giorni, anziché di 5 giorni, come previsto dall'art. 123, comma 2, CGS, per chiedere ed estrarre copia dei documenti.

La concessione di un termine inferiore a quello previsto al fine di estrazione di copia degli atti non appare di per sé idoneo a ledere il diritto di difesa del reclamato. Si tratta, in sostanza, di un termine a tutela della parte che, intanto può presentare un rilievo ai fini della validità dell'atto, qualora la parte allegghi e provi di essere stata lesa in una delle sue prerogative funzionalmente legate al rispetto del termine. Nel caso di specie parte reclamata si è limitata a fare generico riferimento alla lesione del diritto di difesa, ma non ha descritto o indicato se da tale violazione sia effettivamente derivata una lesione delle sue prerogative (impossibilità di chiedere copia di un documento o di estrarne copia). Nel caso di specie, tra l'altro, il reclamante ha avuto accesso ai documenti richiesti e presentato approfondita memoria. Ne discende che l'eccezione non può trovare accoglimento.

2.2. Con una seconda eccezione, la parte reclamata lamenta la genericità dell'atto di deferimento.

L'eccezione non può trovare accoglimento, in quanto dall'esame dell'atto emerge che la Procura ha analiticamente descritto tutte le condotte imputate al Destratis, corrispondenti a 21 post e articoli e ha descritto successivamente, con carattere grassetto, le specifiche parti degli articoli e degli scritti del deferito idonee a determinare un procedimento disciplinare a carico dello stesso. La condotta della Procura appare pertanto coerente con quanto disposto dall'art. 125 CGS, in base al quale, nell'atto di deferimento devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, devono essere enunciate le norme che si assumono violate, devono essere indicate le fonti di prova acquisite e deve essere formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

2.3. Parte reclamata ha evidenziato la violazione dell'art. 45, comma 7, CGS, in quanto l'Avv. D'Oria Alessandro fa parte ed agisce quale associato dello Studio Legale Mormando con l'avv. Paolo Mormando, quest'ultimo già sostituto procuratore federale nel giudizio contro l'UG Manduria Sport difesa dal reclamato e pendente presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI. Il reclamato ritiene pertanto che *"per ragioni di opportunità l'avv. D'Oria avrebbe dovuto astenersi dal compiere indagini sul sottoscritto, controparte, in un procedimento ancora in corso, del suo collega e associato"*.

L'art. 45, comma 7, CGS prevede che *"Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile"*. Nel caso di specie, non appare ricorrere alcuna delle ipotesi in cui può essere richiesta la ricusazione del componente dell'organo di giustizia sportiva ed è lo stesso reclamante ad evidenziare che, a suo giudizio, ricorrerebbero ragioni di opportunità (e, quindi, art. 51, comma 2, c.p.c.) per spingere il componente ad astenersi. Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c. è inidonea a incidere non solo sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell'organo, ma anche sulla validità dell'atto adottato dal componente dell'organo di giustizia sportiva.

2.4. Parte reclamata ha poi contestato l'improcedibilità del deferimento in merito all'art. 37, comma 2, del regolamento del settore tecnico che sarebbe riferito ai soli rapporti con i colleghi e, quindi, non ai rapporti tra il reclamato e Vito Roberto Tisci che non è iscritto nell'apposito albo del settore tecnico.

L'eccezione è destituita di fondamento. L'art. 37 prevede che *"1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari"*. Dall'interpretazione letterale della disposizione emerge che la prima parte del secondo comma dell'articolo in esame si riferisce ai rapporti tra tecnici e tutti gli altri consociati, mentre la sola seconda parte del periodo che segue la congiunzione "e", relativa al principio di deontologia professionale, riguarda i rapporti tra colleghi. In particolare, dalla citata disposizione emergono due regole: i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva; i tecnici, nei rapporti con i colleghi, devono ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. Ne discende che il richiamo all'art. 37, comma 2, nell'atto di deferimento non è qualificabile come erroneo, dovendo ritenersi applicabile la disposizione ai rapporti tra il reclamato e Tisci, così come nei confronti di tutti gli organi e soggetti dell'ordinamento sportivo.

2.5. Parte reclamata contesta poi la mancanza della relazione con la quale l'Avv. D'Oria affidatario delle indagini, propone al Procuratore Federale di dover procedere al deferimento. L'eccezione non può trovare accoglimento, in quanto tale atto ha carattere interno e informale. Il codice, d'altro canto, non prevede che lo stesso debba essere inserito in un documento formale.

2.6. Parte reclamata contesta ancora la violazione dei termini previsti ex art. 85 CGS, in relazione agli artt. 44 CGS della FIGC e 29 CGS del Coni. In particolare, a giudizio del reclamato, sarebbe intervenuta la doppia decadenza prevista dall'art. 85 CGS, in quanto il deferimento del Procuratore Federale è datato 11 agosto 2020; entro dieci giorni (21 agosto 2020) l'organo giudicante avrebbe dovuto fissare l'udienza di discussione, che si sarebbe dovuta celebrare necessariamente entro il termine massimo di 30 giorni (10 settembre 2020). Si tratterebbe di termini perentori, entrambi non rispettati, in quanto l'avviso di fissazione udienza è stato inviato con Pec del 9 settembre 2020 e l'udienza è stata fissata per il 2 ottobre 2020.

L'eccezione non può trovare accoglimento. Le sezioni unite della Corte federale d'Appello, con la decisione n. 23 del 28.9.2020, con specifico riferimento ai termini interni del procedimento sanzionatorio, hanno precisato, con orientamento pienamente condivisibile, che *"Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell'articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell'intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell'intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l'equilibrio tra le parti, dal*

momento che esso si dispiega per l'appunto in egual modo nei confronti di entrambe". Inoltre "La fissazione dell'udienza l'undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l'interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati.

Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del CGS quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E' proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l'effettività della tutela, che conduce a svolgere riflessioni ulteriori rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che impone all'interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare".

A giudizio delle sezioni unite, in particolare, vi sono termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio.

Le sezioni unite hanno quindi precisato che *"E' proprio tale "sistema di preclusioni procedurali... a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante" che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all'articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l'equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui largamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v'è dubbio, infatti, come già accennato, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l'abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l'estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l'appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare".*

Nel caso di specie, il termine di durata complessivo è stato rispettato e la violazione in oggetto è legata a termini strumentalmente finalizzati al rispetto di un termine superiore.

2.7. Con un'ulteriore eccezione, parte reclamata contesta l'ambito soggettivo di applicabilità delle sanzioni nell'ordinamento sportivo, riferendo di non essere tesserato e che le sanzioni non potrebbero operare per i tecnici iscritti agli albi o ai ruoli del settore tecnico, ma solo per quelli tesserati per le quali intendono prestare la propria attività.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS *"I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".* Ai sensi dell'art. 2, rubricato *"ambito di applicazione soggettivo", "il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale".* Ferma la sussistenza, pertanto, di una serie di diritti e obblighi derivanti dal tesseramento, il rapporto con l'ordinamento sportivo, ai fini sanzionatori, è legato allo svolgimento di attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento sportivo.

Nel caso di specie, lo svolgimento di attività rilevante per l'ordinamento federale da parte del reclamato non è in contestazione e il Destratis può senz'altro essere ritenuto soggetto rientrante, ai fini disciplinari, tra i destinatari degli obblighi previsti dall'art. 2 CGS e, quindi, tra i soggetti ai quali è applicabile il procedimento disciplinare e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi in questione.

3. Nel merito il reclamo deve essere ritenuto parzialmente fondato.

3.1. Con riferimento ai capi di incolpazione formulati nell'atto di deferimento il collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata in relazione ai rapporti con Tisci e la LND (nn. da 1 a 11 e da 18 a 21). Il contenuto dei post di Destratis non appare, ad avviso del collegio, lesivo della reputazione di organi federali, in quanto le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e

continenza. Il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non appare offensivo, ma rientra nei limiti della correttezza, anche nella prospettiva del dibattito 'politico' in atto e della prospettiva elettorale in cui si pone il reclamato. I fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà. I commenti del deferito su tali fatti non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto conto della sua posizione di soggetto intenzionato a candidarsi alla Presidenza del Comitato Regionale della Puglia, che consente di giustificare alcune frasi o espressioni polemiche e accese, purché, come nel caso di specie, non trasmodino in ostilità e gratuito attacco personale.

3.2. Un discorso differente deve essere svolto con riferimento ai capi di incolpazione riferiti al Destratis in cui lo stesso non si limita a criticare l'operato del presidente ma effettua un collegamento tra organi di giustizia sportiva e presidente, lesivi della reputazione di tali organi (capi nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17). In particolare, ai sensi dell'art. 23 CGS, *"Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA"*.

Con il "post" pubblicato in data 27.6.2020, articolo pubblicato in data 27.6.2020 sulla testata giornalistica online "salentosport.net" ed articolo pubblicato in data 29.6.2020 sulla testata giornalistica online "erreemmenewn.it", il Destratis ha riferito *"IN- GIUSTIZIA SPORTIVA PUGLIESE: UN ANNO DI RICORSI RESPINTI E SOLDI INCASSATI DALLA FEDERAZIONE"*

La pazienza delle società calcistiche, dei dirigenti, dei calciatori e dei tesserati ha un limite. Anche quella degli avvocati. Questo limite è stato ampiamente superato dai massimi esponenti della giustizia sportiva pugliese. Non appartengo alla categoria dei pavidetti, dei vigliacchi e dei lustrascarpe ed in ogni circostanza mi assumo la responsabilità di ciò che dico mettendoci sempre la faccia. Costi quel che costi. Così, al termine di questa infausta stagione sportiva, ritengo doveroso stilare un resoconto dell'attività svolta dai giudici sportivi pugliesi.

I comunicati ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 sono stati dei bollettini di guerra. Ammende e multe salatissime per le società, continue e pesanti squalifiche per i calciatori. Un ritratto poco veritiero del movimento dilettantistico pugliese che sembrerebbe animato da indisciplinati e violenti. Queste le risultanze delle decisioni dei giudici sportivi. Il 96% (!!!) dei reclami di appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo sono stati dichiarati inammissibili o respinti dalla Corte Sportiva Territoriale Pugliese. Nemmeno uno accolto! Solo due irrilevanti riduzioni di sanzioni in un'annata. E' possibile che le società non abbiano mai ragione? Non credo proprio! E' un vero e proprio scandalo perché questo ha come stretta conseguenza che la FIGC incameri (oltre alle multe) anche le tasse-reclamo che le società affiliate versano (130 euro per ogni ricorso). In pratica, il Comitato Regionale quest'anno ha trovato un modo alternativo per fare cassa. Altro che aiuti economici e sostegni per le affiliate. Certo, le società potrebbero far valere i propri diritti, in ultimo grado, nelle sedi romane della giustizia sportiva ma lì il costo dei reclami è altissimo! In via Pende sicuramente questo lo sanno, così come dovrebbero sapere che le società, pur di non affrontare tali ulteriori esose spese, finiscono per subire passivamente le decisioni pugliesi, loro malgrado. Con buona pace della giustizia. Quella giustizia che non deve mostrarsi forte solo con i deboli. A ciò si aggiunga che il Tribunale Federale Territoriale si è pronunciato altre 11 volte sui deferimenti, applicando in ben 10 casi sanzioni durissime a carico delle società. I giudici di cui parlo sono gli stessi che l'estate scorsa avevano condannato pesantemente ben 4 prestigiose società pugliesi e 14 persone (dirigenti, calciatori ed allenatori) nel più grande processo per illecito sportivo che la Puglia ricordi. Una decisione che è stata totalmente annullata dalla Corte Federale di Appello con sede appunto a Roma, che ha riabilitato tutti.

In tutto ciò il Presidente Tisci cosa fa? Nulla. Come al solito. Invece di mandare immediatamente a casa, Giancarlo De Peppo, Antonio Contaldi e Giuseppe Ciarli Conte (rispettivamente presidente e componenti della Corte Sportiva e del Tribunale Federale Territoriale), consente loro di continuare ad esercitare questo incarico. E questi insieme ai loro colleghi (chissà poi perché tutti di Bari) continuano a respingere tutti i ricorsi mortificando, economicamente e non solo, le società pugliesi. Possibile che nessuno paghi tra i responsabili della mancata applicazione del Codice di Giustizia Sportiva? O devono pagare solo le affiliate e i loro tesserati? Ai Presidenti delle società che giustamente si lamentano, Tisci risponde di non saperne nulla. Che non è cosa sua. Io devo ricordargli che è proprio lui che, di fatto, sceglie i membri della giustizia sportiva e sempre a lui compete la facoltà di rimuoverli. Ora basta! Si sappia che questa non è una battaglia personale. Le mie parole intendono dar voce a tantissime brave persone (dirigenti, tesserati e tifosi) che ogni domenica sono sui campi da gioco ad alimentare il fantastico mondo dilettantistico pugliese che già costa tanti sacrifici sia economici che affettivi per tutte le ore che quotidianamente gli stessi sottraggono alle proprie famiglie..."

Con il successivo post pubblicato in data 8.7.2020, articolo pubblicato in data 8.7.2020 sulla testata giornalistica online "www.blunote.it" e articolo pubblicato in data 8.7.2020 sulla testata giornalistica online "salentosport.net", Destratis dichiarava che *"RICORSI ERANO VALIDI! ORA TISCI RESTITUISCA IL DENARO La Corte Federale di Appello (con sede a Roma) ha inflitto l'ennesima umiliazione alla "giustizia sportiva pugliese". La decisione che mi è stata notificata ieri, ha chiarito inequivocabilmente che la LND Puglia ha incassato illegittimamente ben 20 tasse reclamo versate dalle società pugliesi. In relazione ad un mio reclamo, proposto con l'unico intento di ottenere una pronuncia interpretativa sulla normativa, la CFA ha infatti statuito che: "Nel caso di reclamo di società avverso l'inflizione di un'ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato non sussiste alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente". Senza entrare troppo in questioni tecnico-giuridiche, nel corso di questa stagione sportiva purtroppo è accaduto che i giudici della Corte Sportiva Territoriale (sede Bari) abbiano sostenuto irragionevolmente e illegittimamente, che qualunque preannuncio di reclamo e il reclamo stesso, per essere ammissibili, dovevano essere inviati, in ogni caso, per conoscenza alla società contro la quale si era disputata la partita. In questi mesi mi sono battuto per far loro capire che si sbagliavano, in quanto è evidente che in caso di squalifica di un calciatore o di multa comminata ad una società, non può esserci "controparte" a cui comunicare il reclamo perché l'avversaria non ha alcun interesse diretto nel ricorso. Tant'è che il Codice di giustizia sportiva parla di "eventuale controparte". Inoltre ritenevo che far affrontare alle società anche l'ulteriore costo di due raccomandate A/R (le affiliate non hanno l'obbligo di avere la Pec) fosse inutile oltre che contrario alla disciplina vigente.*

La controparte esiste solo nei procedimenti che hanno ad oggetto il risultato di una partita, laddove può esserci un danno per la società avversaria qualora il ricorso venga accolto. Questo lo capisce chiunque abbia buon senso. Ebbene, oltre ai tantissimi ricorsi respinti, oggi contiamo anche tutti quei ricorsi che non sono stati neppure letti dai giudici sportivi pugliesi. Incuranti, hanno ritenuto di "non essere tenuti a pronunciarsi", incamerando comunque la tassa reclamo. Reclami dichiarati a priori "inammissibili" perché privi della comunicazione del preannuncio e del ricorso ad una fantomatica controparte. In pratica, la LND ha continuato ad incassare queste tasse senza che questi giudici si pronunciasse nel merito dei ricorsi degli affiliati (società, dirigenti, calciatori, allenatori). Alla luce di questa pronuncia della CFA tutte queste decisioni sono da ritenere in contrasto con il dettato normativo. Tutto ciò è gravissimo. Le 20 società pugliesi danneggiate hanno il sacrosanto diritto di vedersi perlomeno restituire quanto hanno versato nelle casse della Federazione, per multe e tasse reclami, senza ottenere giustizia. Dubbi sorgono anche sulla regolarità dei campionati per le squalifiche scontate dai calciatori in quanto divenute definitive. Molti di questi reclami avevano infatti ad oggetto le squalifiche. Tisci risponda alle precedenti e a queste ulteriori legittime istanze e ne tragga le dovute conseguenze. Lui è il Presidente e avrebbe dovuto controllare. Si dimetta insieme al capo della giustizia sportiva pugliese, Giancarlo De Peppo. Da parte mia si sappia che continuerò inesorabilmente a mettere sotto la lente di ingrandimento tutti i macroscopici errori della giustizia sportiva pugliese. Le società meritano un'altra giustizia, un altro presidente e un altro consiglio direttivo".

Con i post il Destratis ha svolto un collegamento tra organi della giustizia sportiva, esito dei ricorsi e operato del Presidente Tisci che, da un lato, contiene affermazioni non rispondenti al vero sui presupposti per la nomina e la revoca degli stessi, dall'altro, appare finalizzato a collegare Presidente e organi di giustizia sportiva, in senso contrario ai requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà che costituiscono prerogative degli stessi organi. In questo senso, l'art. 45, comma 2, CGS precisa che *"Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà".*

Le affermazioni del Destratis, generando un collegamento tra Presidente e organo di giustizia sportiva, ledono la reputazione degli stessi organi di giustizia sportiva, in quanto ne mettono in forte discussione l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà. La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di diritto di critica che *"In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato"* (Cass. pen., sez. V, 19.2.2020, n. 17243; in senso conforme Cass. pen., sez. V, 29.11.2019, n. 15089). Nel caso di specie, mentre appaiono esercizio

di tale diritto le affermazioni relative a Tisci, si riscontrano termini e concetti inutilmente offensivi nei confronti degli organi di giustizia sportiva pugliesi.

Ulteriori elementi negativi delle citate dichiarazioni si possono poi cogliere in relazione ai riferimenti e alle allusioni effettuate tra tasse reclamo e decisioni dei giudici sportivi nell'ambito dell'esercizio dell'attività decisionale.

Come noto, in tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Cass. pens. Sez. V, 12.11.2019, n. 8). Nel caso di specie, emerge un collegamento tra costi del reclamo, organi della giustizia sportiva e federazione stessa, lesivo della reputazione dell'organo di giustizia sportiva seppur in modo allusivo o suggestionante.

Tali dichiarazioni trascendono, quindi, dal limite dell'esercizio del diritto di critica e appaiono lesive della reputazione degli organi di giustizia sportiva.

Ne discende che, con riferimento ai capi di incolpazione in questione, il reclamo deve trovare accoglimento e deve essere comminata a Destratis la sanzione della squalifica di mesi uno. Nella determinazione dell'entità della squalifica si tiene in considerazione la posizione di candidato del Destratis che legittima l'utilizzo di espressioni più colorite e di un legittimo esercizio del diritto di critica specie nella fase elettorale. Tale diritto, tuttavia, ai fini dell'an, non può tradursi nell'utilizzo di espressioni di carattere ingiurioso o lesive della reputazione degli organi della giustizia sportiva.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Giulio Destratis la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

LA GUIDA SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la riapertura dei termini per la presentazione delle **domande di contributo a fondo perduto relative a contratti di locazione** intestati alle **Associazioni Sportive Dilettantistiche** (solo per la locazione del mese di novembre 2020).

All'atto pratico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno fare richiesta, sotto forma di autocertificazione, utilizzando la piattaforma online messa a disposizione dal Governo a questo indirizzo: <https://www.sportgov.it/bonus-locazione-novembre/it/home/>.

I REQUISITI - I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono descritti nell'avviso pubblico disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport. Non potranno fare richiesta le **ASD** che hanno già usufruito del precedente contributo a fondo perduto per locazioni erogato dal Dipartimento per lo Sport (Giugno 2020).

I TERMINI E LE MODALITÀ - La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo della già citata piattaforma gestita dal Dipartimento per lo Sport e che è **attiva dalle ore 10 del 10 novembre sino alle ore 14 del 17 novembre 2020**.

Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito della richiesta, e che dovrà essere conservata.

Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi, così come tutte le comunicazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, allo stesso **link** della piattaforma utilizzata per avanzare le richieste da parte delle ASD.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 134 DEL 10 NOVEMBRE 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

COMITATO REGIONALE PUGLIA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Componente
(ad integrazione dell'organico già esistente)

Ilaria TORNESELLO

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 34 DEL 2 NOVEMBRE 2020)

Oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. "Ristori-bis"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 149, cd. "Ristori- bis", con il quale sono state introdotte nuove misure atte a "ristorare" le imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuabile ai sensi dei precedenti DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 che, come è noto, hanno suddiviso il Paese in tre zone – rossa, arancione e gialla – a seconda dei dati del monitoraggio Covid, dati che il Ministero della Salute, come previsto dall'art. 30 del Decreto in oggetto, con frequenza settimanale dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e comunicare ai Presidenti della Camera e del Senato ai fini di un costante aggiornamento della pericolosità del contagio nelle Regioni.

L'accertamento della permanenza in un livello di rischio superiore o inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta, dopo un determinato periodo di tempo – 14 giorni per la classificazione in un livello inferiore – una diversa classificazione.

Come è noto, al momento della pubblicazione del Decreto sono state incluse nella zona rossa, quella a più alto contagio, la Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Valle d'Aosta e, per propria determinazione, l'Alto Adige, mentre nella zona arancione permangono Puglia e Sicilia.

Le altre Regioni sono state classificate di colore giallo. Successivamente, ai sensi del menzionato art. 30, sono state ritenute "zona arancione" anche Abruzzo, Umbria, Liguria, Toscana e Basilicata.

Le misure introdotte con il D.L. in oggetto hanno, quali destinatari, altre attività oltre quelle indicate nel precedente D.L. "Ristori" del 28 ottobre 2020, (vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020), individuando altri codici ATECO oltre quelli del predetto Decreto e stanziando ulteriori importi a titolo di contributi e sostegni economici.

Il D.L. n. 149 andrà a confluire nel D.L. "Ristori-1" per la conversione in Legge.

Si riportano, in sintesi, le disposizioni recate dal D.L. in oggetto che possono interessare le ASD e le SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 -Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020, previsto per gli operatori IVA dei settori economici colpiti dalle misure restrittive di cui ai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020, è rideterminato ed è esteso ad altre attività con altri codici ATECO, tra i quali il codice 855100 – Corsi sportivi e ricreativi con una quota di maggiorazione del 200% - e sono incrementate di un ulteriore 50% le percentuali di maggiorazione del contributo per alcune categorie se in zona rossa o arancione.

Si ricorda che per l'ottenimento del contributo è necessario che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019 (comma 3 dell'art. 28 del D. L. n. 34/2020) e che ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020, il contributo maggiorato è corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate (comma 5 del predetto art. 25).

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, ad esempio perché con ricavi superiori a 5 milioni di euro, è possibile produrre istanza sempre che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019.

A tale riguardo, si rileva dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2020, che il Direttore dell'Agenzia ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di pagamento per 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento del COVID-19.

In soli 9 giorni, afferma il richiamato Comunicato, senza richiedere alcun adempimento, i contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul c/c indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio.

Il suddetto Comunicato riporta che sono 32 mila i beneficiari con sede in Lombardia, 20 mila nel Lazio, 17 mila in Veneto, Toscana, Emilia Romagna, 13 mila in Sicilia e Puglia e oltre 5 mila in Calabria e Marche.

Nello stesso vengono anche riportati i numeri telefonici per informazioni: numero verde 800909696 da fisso e n. 06966668907 da cellulare.

Art. 5 – E' confermata la cancellazione del pagamento della 2^a rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività.

Art. 7 – Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti riferiti alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti;
- b) ai versamenti dell'IVA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 11 - La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese novembre 2020 di cui all'art. 13 del D.L. n. 137/2020 (*vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al Decreto (l'allegato 1 costituisce la nuova Tabella richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 137/2020 – *vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*).

La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 12 – Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla cassa integrazione COVID.

Art. 13 – E' previsto che vengano retribuiti al 50% i congedi per i lavoratori con figli studenti a casa in didattica a distanza.

I congedi potranno essere richiesti se non è possibile lo “*smart working*” per l'intera durata della chiusura della scuola.

In alternativa, è previsto dall'art. 14 il bonus “*baby sitting*” nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 28 – Ai fini dell'erogazione dell'indennità ai lavoratori sportivi di cui all'art. 17 del D.L. n. 137/2020 (*vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*) si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Art. 29 – Sono incrementate (di 30 milioni di euro) le risorse per il “Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” istituito con l'art. 3 del D.L. n. 137/2020 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020 (*vedasi Circolare LND n. 32/2020*).

Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestite dal Dipartimento per lo Sport.

Art. 30 -Il Ministero della Salute con frequenza settimanale pubblica i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici e con proprie Ordinanze, sentiti i Presidenti delle Regione interessate, può individuare sulla base dei dati in possesso, quelle nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, determinando così le zone rosse, arancioni e gialle. La classificazione potrà essere modificata in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel corso della riunione di Consiglio Direttivo del 12 novembre 2020, il Comitato Regionale Puglia ha ritenuto necessario concedere a tutte le Società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate, a partire dal momento in cui le autorità governative, statali e regionali consentiranno la ripresa delle attività, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della F.I.G.C. o della L.N.D., un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell'attività affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari.

Per tale motivo, in base alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti e nel rispetto delle specifiche attribuzioni istituzionali e relative competenze, il Consiglio Direttivo ha elaborato un piano di ripartenza che sarà inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio della prevista autorizzazione.

Ricevuto il nulla osta da parte della LND, il C.R. Puglia pubblicherà la nuova programmazione delle gare dilettantistiche e giovanili sul prossimo Comunicato Ufficiale, dandone contemporaneamente diffusione attraverso tutti i propri canali istituzionali.

Inoltre, sempre nella riunione odierna, il Consiglio Direttivo ha approvato il piano economico per obiettivi della stagione sportiva 2020/2021.

3.1.2. ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CAMPO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 Ottobre 2020, ha deliberato che nelle partite ritenute ad alto rischio verrà inviato d'ufficio un Commissario di Campo. La relativa spesa sarà suddivisa al cinquanta per cento tra le due Società interessate.

Le Società che intendono avvalersi del Commissario di Campo possono farne richiesta a mezzo e-mail (v.volpicella@figc.it) o fax (080.5699037) entro cinque giorni dalla disputa della gara.

Si pubblica, qui di seguito, l'elenco nominativo dei Commissari di Campo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2020-2021, per lo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F..

Città	Dirigente	Città	Dirigente
BARI	<i>Aloisio Mauro Onofrio</i>	BRINDISI	<i>Distante Fernando</i>
"	<i>Anelli Ernesto</i>	"	<i>Fontanarosa Antonio</i>
"	<i>Attolico Sebastiano</i>	"	<i>Piliago Alessandro</i>
"	<i>Bavaro Filippo</i>	FOGGIA	<i>Casiello Carlo</i>
"	<i>Bonfardino Giosuè</i>	"	<i>Castriotta Antonio</i>
"	<i>Brindicci Giovanni</i>	"	<i>De Felice Giuseppe</i>
"	<i>Cofano Roberto</i>	"	<i>De Santis Luigi</i>
"	<i>Cutrone Lazzaro</i>	"	<i>Imbriano Luciano</i>
"	<i>D'Addario Raffaele</i>	"	<i>Mercuri Gilberto</i>
"	<i>D'aniello Antonio</i>	"	<i>Nazzaro Luigi Antonio</i>
"	<i>De Benedictis Luca</i>	"	<i>Niglio Antonio</i>
"	<i>De Cataldo Donato</i>	"	<i>Palumbo Danilo</i>
"	<i>De Marzo Marcello</i>	"	<i>Pinto Paolo</i>
"	<i>De Nicolò Pierfrancesco</i>	"	<i>Pinto Pompeo</i>
"	<i>Faccio Giovanni</i>	"	<i>Ruo Rocco</i>
"	<i>Galizia Francesco</i>	LECCE	<i>Alba Marco</i>
"	<i>Gangai Mauro</i>	"	<i>Colazzo Orazio</i>
"	<i>Grimaldi Biagio</i>	"	<i>De Cagna Francesco</i>
"	<i>Lamia Caputo Pierpaolo</i>	"	<i>Elia Elio</i>
"	<i>Leone Antonio</i>	"	<i>Nuzzo Luigi</i>
"	<i>Liegi Fortunato</i>	"	<i>Serafino Angelo</i>
"	<i>Lisco Antonello</i>	"	<i>Trotta Roberto</i>
"	<i>Lobello Giuseppe</i>	TARANTO	<i>Basta Giuseppe</i>
"	<i>Lopopolo Leonardo</i>	"	<i>Battista Carlo</i>
"	<i>Mastrolonardo Rocco</i>	"	<i>Bengiovanni Giuseppe</i>
"	<i>Montanaro Vito</i>	"	<i>Fedele Domenico</i>
"	<i>Moramarco Francesco</i>	"	<i>Ferro Luigi</i>
"	<i>Palmitessa Gioacchino</i>	"	<i>Rizzi Roberto</i>
"	<i>Salanitro Marco</i>	"	<i>Porzio Giuseppe</i>
"	<i>Sciancalepore Giuseppe</i>	"	<i>Torio Fabio</i>
"	<i>Spinelli Lanfranco</i>		

"	Traversa Luigi
"	Tritto Rocco
"	Volpicella Vito
	Zonno Emanuele

Coordinatore: Volpicella Vito

ATTIVITÀ DI BASE

VISITA DI VERIFICA SCUOLE CALCIO ÉLITE/SCUOLE CALCIO

Venerdì 6 novembre 2020 dalla ore 15:00 alle ore 17:00 si è svolta a cura del responsabile tecnico provinciale Lucio Zefilippo, una visita di verifica alla A.S.D. ATLETICO FOGGIA, aspirante suola calcio.

Martedì 10 novembre 2020 dalla ore 15:00 alle ore 17:00 si è svolta a cura del responsabile tecnico provinciale Lucio Zefilippo, una visita di verifica alla CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., aspirante suola calcio Élite.

Mercoledì 11 novembre 2020 dalla ore 15:00 alle ore 17:00 si è svolta a cura del responsabile tecnico provinciale Lucio Zefilippo, una visita di verifica alla G.S. APOCALISSE A.S.D., aspirante suola calcio.

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 12/11/2020.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2020”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”);

VISTO in particolare, l’articolo 217 del citato decreto-legge n. 34, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 maggio 2020, recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 3 che prevede che le risorse del predetto Fondo, nell’anno 2020, “sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186”;

VISTO il decreto del capo dell’Ufficio per lo sport prot. n. 5098 emanato in data 11 giugno 2020 con il quale sono stati stabiliti, ai sensi del citato art. 217, i criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche;

CONSIDERATO che a conclusione della procedura di individuazione dei beneficiari eleggibili ai sensi del citato decreto del Capo ufficio dello sport prot. 5098 dell’11 giugno 2020, sono state ammesse a finanziamento n. 15559 ASD/SSD per un totale di spesa complessivo pari ad € 28.055.474,00 (ventottomilionicinquantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/00);

CONSIDERATO quindi che a fronte dello stanziamento iniziale a valere sul cap. 854 “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” pari ad euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00), residuano ad oggi risorse ulteriori pari ad € 11.944.526,00 (undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 che ha imposto nuove chiusure da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, palestre e piscine a far data dal 25 ottobre 2020;

RITENUTO indispensabile, quindi, porre in essere nuove misure volte al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, nonché alle nuove esigenze organizzative che si sono determinate in ragione delle misure restrittive e delle attività aggiuntive ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID – 19 previste dal DPCM in data 24 ottobre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza di continuare ad assicurare, in questo particolare periodo che vede il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, le stesse misure adottate a sostegno delle attività di sportive che vengono organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche;

RITENUTO in particolare, di destinare le risorse residue sul cap. 854 "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche" per contribuire alle spese sostenute da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche per i contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano;

RITENUTO pertanto, necessario procedere all'emanazione di un nuovo avviso del Capo Dipartimento per lo sport per definire, tra l'altro, termini e modalità specifiche per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari delle misure previste dai decreti sopra citati;

VISTA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 854;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è adottato l'Avviso di cui all'Allegato 1.

Articolo 2

(Risorse)

Agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono riservate risorse pari a € 11.944.526,00 (undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00) a valere sul capitolo di bilancio 854 p.g.01 "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" C.R. 17.

Articolo 3

(Procedura di selezione)

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all'indirizzo www.sport.governo.it secondo la finestra temporale indicata nel citato avviso di cui all'allegato 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport.

Roma, 09/11/2020

Giuseppe Pierro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

ALLEGATO 1

AVVISO PER I CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER I CANONI DI LOCAZIONE

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno all'attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di Novembre 2020 da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it.

Inoltre, anche tutti i successivi aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e le ulteriori informazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.sport.governo.it.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle **ore 10:00 del 10 novembre 2020** e terminerà alle **ore 14:00 del giorno 17 novembre 2020**. Potranno accedere alla presentazione delle istanze le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI PER ASD/SSD

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 30 ottobre 2020.
2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione, **intestati esclusivamente all'Associazione/Società**, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Non potranno beneficiare dei contributi, i contratti di concessione degli impianti pubblici.
3. Svolgere all'interno dell'immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.
4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda.
5. Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
6. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione fino al 31 dicembre 2019.
7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto della **prima sessione** prevista dal decreto prot. n. UPS/5098 del giorno 11 giugno 2020.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE:

Nel corso della compilazione in Piattaforma del modulo per la presentazione della domanda, verranno richieste ulteriori informazioni che forniranno elementi utili per la determinazione dell'importo da corrispondere a ciascun richiedente.

Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli **artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000**, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dal Dipartimento per lo sport. La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue:

1. di essere iscritta alla data del 30 ottobre 2020 al Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva;
2. di avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall'art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) e dall'art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio);
3. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020;
4. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda per il mese di novembre 2020
5. di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall'art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori)
6. di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della **seconda sessione** prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.
7. l'importo dei costi sostenuti per le utenze e degli eventuali costi sostenuti per l'igienizzazione degli ambienti relativi al mese di settembre 2020.
8. comunicazione dell'IBAN per l'accredito del contributo, che dovrà appartenere ad un Conto Corrente **intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.**

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il Dipartimento per lo sport si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione ai fini della verifica dei requisiti e delle autodichiarazioni rese. Si specifica altresì che per l'accesso al beneficio non sarà necessario presentare le quietanze relative ai mesi di locazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

ASSISTENZA

Per l'assistenza tecnica è attivo esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it. Al fine di poter effettuare un'assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della e-mail il codice fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza.

Ulteriori informazioni sono riportate all'interno della sezione dedicata FAQ del sito www.sport.governo.it.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA CORRISPONDERE

L'importo massimo stanziato per la presenta misura ammonta ad € 11.944.526,00 (undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00) e sarà corrisposto secondo la seguente formula algoritmica:

Totale Contributo Erogabile = Sommatoria dei canoni **mensili** di locazione (per una mensilità), meno credito di imposta di cui all'art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori), meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD, meno eventuali contributi percepiti con la seconda sessione fondo perduto del Dipartimento per lo sport prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.

Qualora l'ammontare delle richieste pervenute superi il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo sport potrà disporre di un tetto massimo erogabile che potrà variare in relazione al numero effettivo delle richieste ricevute. Qualora l'ammontare delle richieste pervenute, limitatamente agli importi relativi al canone di locazione, non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo sport potrà contribuire anche alle spese relative alle utenze e agli eventuali costi sostenuti per l'igienizzazione degli ambienti per il mese di settembre 2020.